



---

## Soggiorno in Svizzera senza attività lucrativa

---

### Condizioni di soggiorno

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera da un lato e l'Unione europea e i suoi Stati membri dall'altro (ALC) prevede un diritto di soggiorno per i cittadini di Stati dell'UE-28/AELS<sup>1</sup> senza attività lucrativa quali redditeri, studenti e altri, nonché per i loro familiari. Per beneficiare di tale diritto, le persone senza attività lucrativa devono disporre per sé e per i familiari:

- di **risorse finanziarie sufficienti** per non essere a carico dello Stato ospite durante il soggiorno;
- di **un'assicurazione contro malattia e infortuni** che copra tutti i rischi.

I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superiori all'importo che darebbe diritto, a un cittadino svizzero in una situazione analoga, di beneficiare dell'assistenza sociale. In questo contesto il riferimento è dato dalle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS). Le rendite e le prestazioni di altre assicurazioni sociali sono parimenti prese in considerazione per il computo dei mezzi finanziari.

### Diritto al ricongiungimento familiare

A determinate condizioni, i cittadini di Stati dell'UE-28/AELS non esercitanti attività lucrativa hanno diritto di farsi accompagnare dai familiari. Maggiori informazioni sono reperibili nel factsheet [Ricongiungimento familiare](#).

### Obbligo del permesso

I soggiorni inferiori a tre mesi senza attività lucrativa (p. es. per turismo) non sottostanno a permesso. Per i soggiorni superiori a tre mesi occorre invece notificarsi quali persone senza attività presso le autorità migratorie del Cantone di residenza. Su presentazione di una carta d'identità valida o di un passaporto valido e se sono adempite le condizioni d'ammissione summenzionate, le competenti autorità rilasciano un permesso di dimora B UE/AELS valido cinque anni, che autorizza la dimora sull'intero territorio della Svizzera. Il permesso è rinnovato automaticamente se sono adempite le condizioni precitate.

In casi individuali le autorità possono limitare la durata di validità del permesso di dimora a soli due anni qualora i mezzi finanziari richiesti non appaiano assicurati. Se constatano che non sussistono i mezzi finanziari richiesti, le autorità possono revocare il permesso o rifiutarne la proroga.

---

<sup>1</sup> I cittadini di Stati dell'AELS godono dei medesimi diritti garantiti ai cittadini di Stati dell'UE. Il Principato del Liechtenstein beneficia di uno statuto particolare.

## Disposizioni speciali

### ○ Pensionati

I pensionati che desiderano stabilirsi in Svizzera devono dimostrare di disporre di risorse sufficienti per non essere a carico dello Stato ospite nonché di aver concluso un'assicurazione contro malattia e infortuni che copra tutti i rischi. I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se la rendita supera l'importo che in Svizzera dà diritto a prestazioni complementari.

### ○ Persone in formazione (allievi, studenti, perfezionamenti, ecc.)

Per poter dimorare in Svizzera in qualità di persone in formazione occorre rendere verosimile di disporre dei mezzi finanziari necessari per non essere a carico dello Stato ospite. Occorre inoltre dimostrare l'ammissione presso uno stabilimento riconosciuto al fine di seguirvi una formazione generale o in vista di esercitare una professione. Se questi presupposti sono adempiti, le persone in formazione ottengono un permesso di soggiorno di breve durata per la durata della formazione oppure un permesso di dimora di un anno, prorogabile di anno in anno sino al termine regolare della formazione se sono sempre adempite le condizioni di dimora previste dall'Accordo.

L'accesso alle scuole universitarie e agli istituti formativi nonché la concessione di borse di studio non sono retti dall'Accordo.

### ○ Persone in cerca d'impiego

I cittadini dell'UE desiderosi di venire in Svizzera per cercarvi un impiego non necessitano di un permesso se il loro soggiorno è inferiore a tre mesi. Se la ricerca di un impiego si protrae al di là di questo soggiorno non sottostante a permesso (oppure se le persone interessate possono esportare le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione), le persone in cerca di un impiego sono tenute a notificare il loro soggiorno alle autorità competenti, le quali rilasciano loro un titolo di soggiorno valido tre mesi. Il permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS è rilasciato a condizione che le persone in cerca d'impiego dispongano dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento<sup>2</sup>. È rilasciato per una durata di tre mesi e può essere prorogato fino a una durata massima di un anno purché le persone interessate dimostrino alle autorità competenti gli sforzi consentiti in vista di trovare un impiego e purché sussistano reali prospettive di assunzione. I permessi rilasciati in vista della ricerca di un impiego non sono contingentati. Non conferiscono il diritto alle prestazioni dell'assistenza sociale nello Stato ospite.

---

<sup>2</sup> Art. 18 cpv. 2 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), in vigore dal 1° aprile 2015.